

Decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 24 agosto 2011 (*)

Organizzazione interna del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

(Reg.to alla Corte dei conti il 13 ottobre 2011 reg. n. 19, foglio n. 233)

(*) Pubblicato sul sito del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'interno della sezione "Normativa".

AVVERTENZA: il presente testo non riveste carattere di ufficialità ed è stato redatto al solo scopo di fornire il testo coordinato delle disposizioni del decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 24 agosto 2011, risultante dalle modifiche ad esso apportate dai decreti del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 30 gennaio 2018 e del 20 marzo 2020.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante: "Ordinamento della Presidenza del Consiglio, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 7, commi 3 e 5;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2011, recante: "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante: "Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005" ed in particolare l'articolo 14, commi da 1 ad 11;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170, recante: "Regolamento recante disciplina attuativa dell'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246";

Vista la legge 9 gennaio 2006, n. 12, recante "Disposizioni in materia di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° febbraio 2007, recante: "Modalità organizzative per l'esecuzione della legge 9 gennaio 2006, n. 12";

Considerata l'esigenza di rivedere l'assetto organizzativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di assicurare al Presidente del Consiglio dei Ministri il supporto organizzativo necessario per lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge n. 12 del 2006 adeguandolo alla complessità e alla dimensione del contenzioso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo;

Considerata l'esigenza di supportare il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dall'articolo 14, commi da 1 a 11 della legge, n. 246 del 2005;

Considerata la necessità di provvedere alla ridefinizione dell'articolazione interna del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi;

Sulla proposta del Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi;

Sentite le organizzazioni sindacali;

adotta

il seguente decreto:

Art. 1
(Articolazione del Dipartimento)

1. Il Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi (DAGL) si articola in tre Uffici:
a) Ufficio per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo;

b) Ufficio studi, documentazione giuridica e qualità della regolazione;

c) Ufficio contenzioso e per la consulenza giuridica e i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo.

2. Il Capo del Dipartimento determina gli indirizzi relativi al funzionamento interno del Dipartimento e, in base agli ambiti funzionali di volta in volta maggiormente interessati, affida alla responsabilità dei singoli uffici le attività volte ad assicurare il raccordo con gli altri Dipartimenti ed Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le strutture di missione di cui all'art.7, comma 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Determina ai sensi dell'art. 5, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, anche in base alle esigenze funzionali, la trattazione di singole questioni o affari.

3. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento operano le seguenti strutture di livello non dirigenziale:

a) "Settore del Preconsiglio", che svolge i seguenti compiti:

1) programmazione, in raccordo e coordinamento con l'Ufficio per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e con gli Uffici legislativi dei Ministeri, dei lavori della riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993, con riguardo alla rilevazione delle priorità relative agli schemi di atti normativi ed alla attuazione delle direttive del programma di Governo¹;

2) adempimenti finalizzati alla diramazione informatica dei testi normativi iscritti all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri e del Consiglio dei Ministri;

3) formazione, sulla base delle direttive impartite dal Capo del Dipartimento, della proposta di ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri e predisposizione dei fascicoli degli atti normativi iscritti all'ordine del giorno del Preconsiglio e del Consiglio dei Ministri;

4) [...]²;

5) [...]³;

6) gestione di una banca dati informatica relativa agli schemi di atti normativi;

7) [...]⁴;

8) [...]⁵;

¹ Così modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), n. 1), del decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2020.

² Soppresso dall'articolo 1, comma 1, lettera a), n. 1), del decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2020.

³ Soppresso dall'articolo 1, comma 1, lettera a), n. 1), del decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2020.

⁴ Soppresso dall'articolo 1, comma 1, lettera a), n. 1), del decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2020.

⁵ Soppresso dall'articolo 1, comma 1, lettera a), n. 1), del decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2020.

a-bis) "Protocollo e Archivio", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8⁶;

b) "Segreteria per la gestione delle risorse umane e strumentali del Dipartimento", che svolge i seguenti compiti:

- 1) attività amministrative relative alla gestione del personale assegnato al Dipartimento;
- 2) predisposizione di ordini di servizio e disposizioni interne;
- 3) supporto al Capo del Dipartimento per le attività e gli adempimenti connessi ai rapporti con le organizzazioni sindacali;
- 4) attività e adempimenti connessi alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;
- 5) distribuzione degli arredi e delle risorse strumentali e loro gestione manutentiva, ivi incluse le apparecchiature informatiche;
- 6) rapporti con l'Ufficio per il controllo interno.

4. Il Capo del Dipartimento è coadiuvato dal Vice Capo del Dipartimento che svolge funzioni vicarie su delega e in caso di assenza o impedimento del Capo del Dipartimento.

5. Il Dipartimento si avvale, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, di magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ovvero avvocati dello Stato, nonché di otto esperti nell'ambito del contingente previsto dall'art. 11, comma 3 della legge 6 luglio 2002, n. 137, ai quali il Capo del Dipartimento affida compiti di studio, analisi e trattazione dei provvedimenti, delle questioni e degli affari di competenza del Dipartimento.

6. L'archivio del Dipartimento svolge attività di assistenza e supporto all'Ufficio di Segreteria del Consiglio dei Ministri.

6-bis. Il Capo del Dipartimento può attribuire il coordinamento delle strutture di cui al comma 3 a dirigenti di prima e seconda fascia del Dipartimento⁷.

Art. 2

(Ufficio per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo)

1. L'Ufficio per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo svolge i compiti indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1989, n. 366 nonché nel regolamento interno del Consiglio dei Ministri approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993, assicurando il rispetto degli adempimenti ivi previsti da parte delle singole amministrazioni; fornisce il supporto all'attività di coordinamento del Presidente ed assiste il Sottosegretario alla Presidenza e il Segretario generale in materia di attività normativa. L'Ufficio provvede, in raccordo con il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, all'istruttoria degli emendamenti a proposte e disegni di legge. L'Ufficio, inoltre, collabora con il Dipartimento per le politiche europee, nella fase ascendente del processo di adozione dei regolamenti e delle direttive europee, nonché nelle procedure d'infrazione avviate dall'Unione europea; in collaborazione con l'Ufficio studi, documentazione giuridica e qualità della regolazione cura, quanto al processo di formazione e di attuazione in sede nazionale della normativa europea, l'esame preliminare della situazione normativa ed economica interna e l'analisi delle conseguenze dell'introduzione delle norme

⁶ Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 1, lettera a), n. 2), del decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2020.

⁷ Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), n. 3), del decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2020.

europee sull'assetto interno; opera in raccordo con il medesimo Ufficio ai fini della pubblicazione delle iniziative normative del Governo sul sito telematico.

2. L'Ufficio si articola nei seguenti servizi⁸:

- a) "Servizio affari della Presidenza del Consiglio dei ministri e questioni istituzionali";
- b) "Servizio affari esteri, ordine e sicurezza interna ed estera, giustizia e rapporti civili";
- c) "Servizio affari relativi all'istruzione, all'università e alla ricerca, al lavoro e alle politiche sociali e alla salute"⁹;
- d) "Servizio attività economiche e finanza pubblica";
- e) "Servizio affari relativi alla gestione del territorio, all'ambiente e ai beni culturali"¹⁰.

2-*bis*. Presso l'Ufficio opera una struttura di livello non dirigenziale, a supporto dei servizi di cui al comma 2, con il compito di curare la revisione tecnico-formale degli atti normativi¹¹.

Art. 3

(Servizi dell'Ufficio per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo)

1. I servizi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), nei quali si articola l'Ufficio per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo svolgono, ciascuno nell'ambito di rispettiva competenza, i seguenti compiti¹²:

a) coordinamento e promozione dell'istruttoria dell'iniziativa legislativa e regolamentare del Governo predisponendo gli appunti al Capo del Dipartimento ed al Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini dell'esame del Consiglio dei Ministri avendo riguardo in particolare:

1) alla verifica della conformità alle disposizioni costituzionali, europee e al programma di Governo;

2) alla verifica del corretto uso delle fonti ed in particolare della sussistenza dei presupposti per il ricorso alla decretazione d'urgenza;

3) alla verifica, con l'ausilio delle amministrazioni dotate delle necessarie competenze tecniche, della completezza e della congruità della documentazione a corredo degli schemi normativi;

4) alla elaborazione delle relazioni relative agli interventi normativi di iniziativa del Presidente del Consiglio, ivi compresi quelli di competenza dei singoli Dipartimenti della Presidenza del Consiglio che operano nell'ambito del Segretariato generale;

5) all'istruttoria e al coordinamento normativo, in raccordo con il Dipartimento per le politiche europee, delle iniziative volte al recepimento delle norme europee;

6) al coordinamento delle iniziative di delegificazione, semplificazione, riassetto e

⁸ Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 30 gennaio 2018.

⁹ Lettera così sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 1), del decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2020.

¹⁰ Lettera così modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2020.

¹¹ Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 30 gennaio 2018 e così modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 3), del decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2020.

¹² Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 30 gennaio 2018.

riordino della normativa vigente;

7) alla verifica della sussistenza dei concerti previsti per legge ed all'esame e alla verifica dei pareri delle Conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, delle Commissioni parlamentari, del Consiglio di Stato e degli altri organi consultati nella fase istruttoria dei provvedimenti normativi;

8) organizzazione di riunioni di coordinamento al fine di acquisire concerti ed intese o di effettuare ulteriori verifiche sugli schemi normativi;

9) alla revisione tecnico-formale dei testi normativi;

b) cura del rispetto da parte delle singole amministrazioni degli adempimenti previsti dal regolamento interno del Consiglio dei Ministri, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993;

c) cura degli adempimenti conseguenti alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri;

d) cura, in collaborazione con il Dipartimento per le politiche europee, della fase ascendente del processo di adozione dei regolamenti e delle direttive europee, nonché delle procedure di infrazione avviate dall'Unione europea;

e) raccordo con il servizio analisi e verifica dell'impatto della regolazione, per i profili di competenza, in relazione ai casi di esenzione dall'AIR e dalla VIR;

f) istruttoria, in raccordo con il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, degli emendamenti a proposte e disegni di legge e, ove richiesto, degli atti di sindacato ispettivo;

g) istruttoria di decreti, direttive ed attività di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri;

h) istruttoria dei regolamenti ministeriali ed interministeriali per la comunicazione del nulla osta all'emanazione ovvero per l'attivazione della procedura di sospensione da parte del Consiglio dei Ministri;

i) cura dei raccordi con le amministrazioni interessate, ed in particolare con gli uffici legislativi delle amministrazioni dello Stato, nonché con l'Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri e con organi istituzionali;

l) cura dei rapporti con le autorità amministrative indipendenti relativamente alle questioni riguardanti la normazione;

m) cura, in collaborazione con il Servizio studi, documentazione giuridica e parlamentare, della pubblicazione delle iniziative normative del Governo sul sito telematico;

n) cura e redazione, nelle materie di competenza, delle richieste di parere al Consiglio di Stato, nonché degli avvisi da questo interlocutoriamente richiesti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 4

(Ufficio studi, documentazione giuridica e qualità della regolazione)

1. L'Ufficio studi, documentazione giuridica e qualità della regolazione cura la raccolta e l'elaborazione della documentazione necessaria all'attività del Dipartimento e degli altri Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri (atti e resoconti parlamentari, normativa, giurisprudenza, dottrina, pareri, relazioni e segnalazioni di altri organi e autorità) ed il relativo aggiornamento; cura le attività di studio, ricerca, predisposizione di rapporti e dossier di documentazione e ogni altra attività che ad esso venga affidata, nell'ambito delle proprie competenze, dal Presidente del Consiglio, dal Sottosegretario alla Presidenza e dal Segretario

generale. Cura, in raccordo rispettivamente con il Dipartimento per gli affari regionali, gli Uffici di segreteria delle Conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 287 e con il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, gli adempimenti preliminari per l'espressione dei pareri sugli atti normativi del Governo; coordina l'elaborazione delle metodologie in tema di Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR), di Verifica d'impatto della Regolamentazione (VIR) e di Analisi tecnico-normativa (ATN); cura gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di AIR e VIR ed il miglioramento degli strumenti di qualità della regolazione. In collaborazione con gli organi costituzionali e con i competenti uffici informatici della Presidenza, coordina le attività per la predisposizione e la diffusione mediante sistemi informatici della documentazione giuridica e cura i progetti e i programmi di innovazione tecnologica¹³.

2. L'Ufficio studi, documentazione giuridica e qualità della regolazione si articola nei seguenti servizi:

- a)" Servizio studi, documentazione giuridica e parlamentare";
- b)"Servizio analisi e verifica dell'impatto della regolamentazione".

Art. 5

(Servizio studi, documentazione giuridica e parlamentare)

1. Il "Servizio studi, documentazione giuridica e parlamentare" svolge i seguenti compiti:

a) monitoraggio sullo stato di attuazione del programma di Governo con particolare riguardo alla scadenza delle deleghe, all'iter dei decreti legislativi e dei regolamenti governativi, alla conversione dei decreti-legge;

b) monitoraggio dell'attività parlamentare attraverso l'analisi quotidiana dei bollettini parlamentari;

c) cura, in raccordo, rispettivamente, con il Dipartimento per gli affari regionali, con gli Uffici di segreteria delle Conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e con il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, degli adempimenti preliminari per l'espressione dei pareri sugli atti normativi del Governo;

d) monitoraggio della fase istruttoria che precede la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri con riferimento ai pareri delle Commissioni parlamentari, della Conferenza Unificata, della Conferenza Stato-Città e della Conferenza Stato- Regioni;

e) cura i rapporti con gli organi costituzionali e le autorità indipendenti con esclusivo riferimento all'iter istruttorio dei provvedimenti sottoposti all'esame del Consiglio dei Ministri;

f) supporto di documentazione giuridica e parlamentare al Dipartimento ed altri Uffici e Dipartimenti della Presidenza;

g) predisposizione di dossier per lo studio e l'analisi delle questioni giuridiche di maggior rilievo politico, sociale ed economico;

h) predisposizione di documentazione e di dossier ai fini dell'istruttoria degli atti normativi, degli emendamenti a proposte e disegni di legge e degli atti di sindacato ispettivo,

¹³ Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2020.

anche in raccordo con il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento¹⁴;

i) studi, ricerche ed elaborazioni ai fini del supporto e della consulenza giuridica del Dipartimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Sottosegretario alla Presidenza e al Segretario generale;

l) redazione dei lavori preparatori da trasmettere alla Gazzetta Ufficiale, ai sensi della legge n. 839 del 1984, per la pubblicazione degli atti normativi, mediante la ricerca e l'acquisizione delle discussioni parlamentari sull'iter dei singoli atti parlamentari;

m) correzione delle bozze dei disegni di legge di iniziativa governativa presentati alle Camere, trasmesse dai competenti servizi della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, con conseguente attività di coordinamento e collegamento con gli uffici legislativi delle amministrazioni competenti per materia nonché acquisizione di messaggi e promulghe, correzione delle bozze dei decreti-legge per la eventuale segnalazione della errata-corrige in collegamento con l'Ufficio di Segreteria del Consiglio dei Ministri;

n) cura, in collaborazione con gli altri organi costituzionali e con i competenti uffici informatici della Presidenza, della predisposizione e della diffusione mediante sistemi informatici della documentazione giuridica a beneficio delle pubbliche amministrazioni e dei cittadini;

o) adempimenti connessi alla attuazione delle disposizioni di cui all'art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni;

p) cura, in collaborazione con i servizi di cui all'articolo 3, delle attività finalizzate alla pubblicazione delle iniziative normative del Governo sul sito telematico;

q) coordinamento, nell'ambito del Dipartimento, degli abbonamenti ai mezzi di documentazione giuridica on-line;

r) coordinamento della segreteria tecnica, struttura di supporto ai consulenti, esperti e dirigenti del Dipartimento.

Art. 6

(Servizio analisi e verifica dell'impatto della regolamentazione)

1. Il "Servizio analisi e verifica dell'impatto della regolamentazione" svolge i seguenti compiti:

a) cura degli adempimenti previsti nei regolamenti in materia di Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e di Verifica d'impatto della regolamentazione (VIR);

b) verifica delle relazioni AIR e VIR nonché, in raccordo con i servizi di cui all'articolo 3, delle relazioni sull'Analisi tecnico-normativa (ATN), trasmesse al Dipartimento;

c) cura dell'istruttoria relativa ai casi di esenzione dall' Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) e di Verifica d'impatto della Regolamentazione (VIR) e verifica dei casi di esclusione;

d) in collaborazione con i Servizi di cui all'articolo 3, cura, quanto al processo di formazione e di attuazione in sede nazionale della normativa comunitaria, le procedure finalizzate all'esame preliminare della situazione normativa ed economica interna e l'analisi delle conseguenze dell'introduzione delle norme comunitarie sull'assetto interno;

e) elaborazione delle metodologie in tema di AIR, VIR e ATN;

¹⁴ Lettera così sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2020.

- f) promozione e monitoraggio delle procedure di AIR, VIR e ATN nelle amministrazioni pubbliche;
- g) formulazione di proposte normative e predisposizione di documenti, rapporti e relazioni in materia di AIR, VIR e ATN;
- h) cura dei rapporti con le organizzazioni internazionali e con le competenti strutture della Commissione della Unione Europea per quanto concerne l'AIR e la VIR;
- i) manutenzione ed implementazione del sistema di AIR e di VIR e predisposizione di manuali e delle relative guide;
- l) predisposizione, in collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, dei programmi di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni addetto all'AIR e alla VIR;
- m) verifica della qualità e della tecnica normativa sulla base dell'ATN con riguardo al tipo di fonte di produzione e al corretto utilizzo delle regole in materia di redazione degli atti normativi in collaborazione con i servizi di cui all'articolo 3 e con il settore Preconsiglio;
- n) formulazione di proposte per il miglioramento delle tecniche normative.

Art. 7

(Nucleo di esperti per il supporto in materia di AIR e VIR)

1. Presso l'Ufficio studi, documentazione giuridica e qualità della regolazione è istituito il Nucleo per il supporto in materia di AIR e VIR, composto da cinque esperti, designati, con provvedimento del Capo del Dipartimento, nell'ambito del contingente di cui all'art.11, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137, di cui uno con funzioni di coordinatore dei lavori del Nucleo.

2. Il Nucleo assicura, in via generale, il supporto tecnico-scientifico in materia di AIR e VIR, in particolare, sulle metodologie, sulle richieste di esenzione presentate dalle Amministrazioni, sulla valutazione delle AIR e VIR predisposte dalle amministrazioni.

Art. 8¹⁵

(Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo)

1. L'Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo sovrintende e coordina, mantenendo i rapporti con l'Avvocatura dello Stato e con le Amministrazioni interessate, le attività concernenti il contenzioso dinanzi alle Corti internazionali e dinanzi alle giurisdizioni nazionali, che abbia quale legittimato attivo o passivo la Presidenza del Consiglio dei ministri, con esclusione degli affari in materia di lavoro e di protezione civile. Assicura l'attuazione della legge 9 gennaio 2006, n. 12, e, in particolare, delle misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2007 e coopera con le altre amministrazioni competenti nell'individuazione delle iniziative concernenti la prevenzione e la repressione delle violazioni dei diritti tutelati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatte salve le

¹⁵ Articolo così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 30 gennaio 2018.

competenze del Ministero degli affari esteri. Cura l'istruttoria delle questioni di costituzionalità e i relativi rapporti con gli uffici della Corte costituzionale. Provvede al recupero delle somme ed all'esecuzione dei titoli giudiziari concernenti il contenzioso di competenza. Assicura, se richiesto, la consulenza giuridico-legale di carattere generale per quanto concerne la fase pre-contenziosa ai Dipartimenti ed Uffici della Presidenza. Dall'Ufficio dipende un autonomo archivio del contenzioso.

2. L'Ufficio si articola nei seguenti servizi:

- a) "Servizio contenzioso costituzionale e rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo";
- b) "Servizio istruttoria del contenzioso ordinario e amministrativo";
- c) "Servizio esecuzione titoli giudiziari e recupero".

Art. 9

(Compiti in materia di contenzioso europeo)

[...]¹⁶

Art. 10¹⁷

(Servizio contenzioso costituzionale e rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo)

1. Il Servizio contenzioso costituzionale e rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo svolge i seguenti compiti:

- a) effettua l'istruttoria dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato;
- b) effettua l'istruttoria delle questioni di legittimità costituzionale in via principale promosse dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nei confronti di leggi dello Stato;
- c) effettua l'istruttoria delle questioni incidentali di legittimità costituzionale e predispone le determinazioni di intervento del Presidente del Consiglio presso la Corte Costituzionale;
- d) effettua l'istruttoria dell'ammissibilità delle richieste referendarie;
- e) cura gli adempimenti relativi alle ordinanze istruttorie della Corte Costituzionale;
- g) presta il supporto nella ricerca scientifica e normativa nell'ambito dei compiti di consulenza giuridico-legale generale, anche con l'espressione dei pareri nelle materie di competenza dell'Ufficio;
- h) effettua studi, ricerche e relazioni, su richiesta del Coordinatore dell'Ufficio, ai fini del supporto e della consulenza giuridica al Presidente del Consiglio dei ministri, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza e al Segretario generale nelle materie di competenza;
- i) assicura il monitoraggio sui processi pendenti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo e sullo stato di esecuzione delle sue pronunce;

¹⁶ Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 30 gennaio 2018.

¹⁷ Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 30 gennaio 2018.

l) vigila sull'effettivo rispetto, da parte delle Amministrazioni responsabili, dell'obbligo giuridico di dare esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, promuovendo, se del caso, l'adozione delle misure individuali o generali per garantire l'adeguamento ai principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

m) promuove o adotta, previo raccordo con la Rappresentanza permanente d'Italia presso il Consiglio d'Europa, le opportune iniziative per la definizione amichevole delle controversie, secondo i parametri di equità adottati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, nelle forme stabilite dall'articolo 39 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dagli articoli 62 e 62A del Regolamento di procedura davanti alla menzionata Corte;

n) cura gli adempimenti relativi all'esercizio della rivalse prevista dall'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni e integrazioni, con esclusivo riferimento alle sentenze e alle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo;

o) propone la presentazione di piani di azione inerenti l'esecuzione delle sentenze e formula proposte per l'attuazione di politiche di intervento, anche normativo, finalizzate ad assicurare la piena conformità dell'ordinamento nazionale ai principi della Convenzione europea ed alla giurisprudenza della sua Corte;

p) cura la comunicazione alle Camere, previo raccordo con la Rappresentanza permanente d'Italia presso il Consiglio d'Europa, delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo ai fini dell'esame da parte delle competenti commissioni parlamentari;

q) predispose la relazione annuale al Parlamento sullo stato di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo e ne cura la pubblicazione sul sito internet del Governo;

r) assicura la puntuale trasmissione ai competenti Uffici del Consiglio d'Europa, per il tramite della citata Rappresentanza permanente, delle informazioni sullo stato di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo e dei provvedimenti adottati;

s) propone iniziative per incrementare la conoscenza delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo e delle decisioni e risoluzioni del Comitato dei Ministri relative alle pronunce stesse, nonché delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa e delle prassi rilevanti in materia di esecuzione;

t) collabora con il Centro elettronico della Corte di cassazione nella implementazione della banca dati sulla giurisprudenza della Corte europea;

u) cura l'attività di pubblicazione, sul sito del Governo, delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo riguardanti l'Italia e delle sentenze pronunciate nei confronti di altri Stati di particolare rilievo;

v) cura la raccolta e la elaborazione di dati statistici sull'andamento del contenzioso italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo e ne cura la periodica pubblicazione sul sito internet del Governo.

Art. 11¹⁸

(Servizio istruttoria del contenzioso ordinario e amministrativo)

1. Il Servizio istruttoria del contenzioso ordinario e amministrativo svolge i seguenti compiti:

a) cura il coordinamento delle attività del contenzioso nei giudizi civili, penali ed amministrativi curato dai Dipartimenti ed Uffici della Presidenza del Consiglio competenti per materia, sia nella fase di raccolta di elementi di fatto e di diritto utili alla difesa delle Amministrazioni, sia nella gestione delle fasi processuali;

b) effettua l'istruttoria e predispone le autorizzazioni alla costituzione di parte civile nei procedimenti penali su richiesta delle Amministrazioni dello Stato;

c) predispone i decreti di autorizzazione al patrocinio legale da parte dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (recante "Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato") e successive modificazioni e integrazioni;

d) cura l'istruttoria delle richieste di patrocinio dei pubblici dipendenti;

e) cura, in coordinamento con l'Avvocatura dello Stato e gli uffici del Ministero della giustizia, il contenzioso in materia di responsabilità civile dei magistrati;

f) cura le attività, d'intesa con l'Avvocatura dello Stato e con le amministrazioni interessate, per la definizione transattiva delle controversie di competenza del Dipartimento;

g) effettua la raccolta dei dati statistici ed effettua il monitoraggio sull'andamento dei contenziosi seriali al fine delle indicazioni da rendere al Coordinatore dell'Ufficio, in raccordo con il Servizio esecuzione titoli giudiziari e recupero, in ordine alla programmazione delle risorse finanziarie necessarie per l'esecuzione dei titoli sfavorevoli, e fornisce elementi utili alla formulazione di eventuali proposte normative o amministrative di razionalizzazione o riduzione dell'impatto del contenzioso;

h) effettua l'istruttoria sugli atti precontenziosi, acquisendo gli elementi di valutazione, ove necessario, dalle altre amministrazioni interessate;

i) relaziona al Coordinatore dell'Ufficio sulle specifiche questioni precontenziose o contenziose sottoposte alle valutazioni dell'Ufficio.

Art. 12¹⁹

(Servizio esecuzione titoli giudiziari e recupero)

1. Il Servizio esecuzione titoli giudiziari e recupero, nell'ambito del contenzioso di competenza del Dipartimento, svolge i seguenti compiti:

a) cura il coordinamento delle attività del contenzioso esecutivo in relazione ai titoli giudiziari di condanna e, in particolare:

¹⁸ Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 30 gennaio 2018.

¹⁹ Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 30 gennaio 2018.

1. adotta i provvedimenti di esecuzione dei titoli giudiziari di condanna;
 2. effettua l'istruttoria ai fini dell'opposizione agli atti esecutivi;
 3. gestisce i capitoli di bilancio relativi alle spese per il contenzioso di competenza;
 4. provvede al rimborso delle spese per le missioni effettuate dagli avvocati dello Stato per conto della Presidenza;
 5. liquida gli onorari degli avvocati delegati alla difesa. consulenti tecnici di parte e consulenti tecnici d'ufficio;
 6. provvede al rimborso delle spese di testimoni;
 7. presta supporto al Servizio istruttoria del contenzioso ordinario e amministrativo per l'esame degli elementi di natura tecnico-contabile relativi anche alla eventuale definizione transattiva delle controversie;
 8. provvede agli adempimenti fiscali a carico del sostituto d'imposta;
- b) cura il coordinamento delle attività del contenzioso esecutivo in relazione ai titoli giudiziari favorevoli all'amministrazione, e in particolare:
1. adotta i provvedimenti di esecuzione dei titoli giudiziari favorevoli;
 2. cura l'istruttoria per l'avvio delle procedure esecutive nonché dei procedimenti monitori per la realizzazione dei crediti vantati sulla base dei titoli in questione;
 3. cura l'istruttoria per l'esercizio dell'azione di rivalsa in materia di responsabilità civile dei magistrati;
 4. provvede al recupero delle spese di giustizia ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
 5. provvede all'iscrizione a ruolo dei crediti ed ai conseguenti adempimenti riguardanti gli enti creditori, con particolare riguardo al monitoraggio dell'attività di rendicontazione;
 6. coadiuva il Servizio contenzioso costituzionale e per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo nell'esame degli elementi di natura tecnico-contabile necessari alla elaborazione delle proposte economiche di definizione amichevole delle controversie dinanzi alla Corte europea per i diritti dell'uomo.

Art. 12-bis²⁰

(Nucleo di supporto tecnico per il contenzioso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo)

1. Presso l'Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo, è istituito il Nucleo di supporto tecnico per il contenzioso dinanzi alla Corte europea per i diritti dell'uomo, che si avvale di esperti con incarichi di consulenza designati con apposito provvedimento del Capo del Dipartimento, nell'ambito del contingente assegnato al Dipartimento ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 303 del 1999, con il compito di assicurare il supporto tecnico scientifico nello svolgimento delle attività attribuite all'Ufficio.

²⁰ Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 30 gennaio 2018.

Art. 13
(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto sostituisce il decreto del Segretario generale 7 ottobre 2002.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

IL SEGRETARIO GENERALE